

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3221-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MAGGIORE)

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione, in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e del Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame rappresenta un'innovazione rispetto alla normativa della Convenzione dell'Aja del 1965 ed il primo risultato concreto della cooperazione giudiziaria civile dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht. La presente Convenzione intende sostituire, nei rapporti tra gli Stati dell'Unione europea, proprio la Convenzione dell'Aja sulla notificazione all'estero.

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, che ha previsto la cooperazione degli Stati membri in materia giudiziaria e negli affari interni, i paesi dell'Unione europea hanno negoziato una nuova Convenzione in base all'articolo K3 del Trattato. Tale Convenzione entrerà in vigore dopo che tutti gli Stati membri avranno espletato le procedure previste dalle rispettive costituzioni: fino a quel momento continuerà ad applicarsi la Convenzione dell'Aja, che comunque resterà in vigore per gli Stati non comunitari.

Tale Convenzione si applica «in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato al suo destinatario» e non si applica qualora non sia noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato l'atto. Ciò faciliterà chiaramente il rapporto diretto tra autorità decentrate.

La novità è che tale Convenzione favorirà la notifica degli atti nelle lingue ufficiali dell'Unione, mentre la Convenzione dell'Aja prevedeva, quali lingue ufficiali, solo l'inglese ed il francese. Inoltre si è colmata una lacuna presente sempre nella Convenzione dell'Aja: la data della notificazione. In principio la data è quella stabilita dalla legge interna dello Stato richiesto, se però la notifica ha un termine di deca-

denza, la data di perfezionamento dell'atto si considera quella della consegna se ciò è previsto dal diritto interno dello Stato richiedente, anche se è prevista la possibilità per gli Stati di fare riserva di applicazione dell'articolo. Accanto alla forma tipo di notifica si prevede anche una notifica per via consolare o diplomatica per posta. Inoltre la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione di tale Convenzione.

Si prevede anche l'istituzione di un «Comitato esecutivo» incaricato di esaminare tutte le questioni di carattere generale relative all'applicazione della Convenzione, e di sorvegliarne il funzionamento. Gli articoli 15 e 16 del Trattato dell'Aja, relativi alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, si applicano per gli atti di citazione o atti equivalenti trasmessi ai sensi di tale Convenzione così come si applicavano ai sensi della Convenzione dell'Aja.

Qualsiasi Stato membro può aderire alla Convenzione, che entra in vigore per esso novanta giorni dopo il deposito dello strumento di adesione o, qualora essa non sia ancora entrata in vigore al momento della scadenza del suddetto periodo di novanta giorni, alla data di entrata in vigore della stessa Convenzione.

Al momento del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia dovrà individuare l'autorità centrale e le autorità decentrate previste dalla Convenzione, che saranno rispettivamente l'ufficio unico UNEP presso la Corte d'appello di Roma e gli uffici UNEP presso la varie Corti d'appello.

Il Protocollo, adottato sulla base dall'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, consente alle più alte giurisdizioni degli Stati membri (per l'Italia la Corte suprema

di cassazione ed il Consiglio di Stato) di richiedere la pronuncia della Corte di giustizia in via pregiudiziale su una questione di interpretazione. Comunque, l'interpretazione data dalla Corte di giustizia a seguito di tale domanda non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla domanda di interpretazione. L'entrata in vigore di tale Protocollo avverrà non prima di quella della Convenzione. Dall'applicazione della Convenzione e del Protocollo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le

spese eventuali previste dalla Convenzione sono disciplinate secondo il principio per cui è il richiedente a dover sostenere le spese relative all'intervento di «un ufficiale ministeriale» del Paese richiesto.

Si tratta di un Accordo internazionale negoziato in base ad una disposizione del Trattato sull'Unione europea: è pertanto opportuno che anche l'Italia concluda con sollecitudine le procedure per la ratifica.

MAGGIORE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

23 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare, in base all'articolo K 3 del Trattato sull'Unione europea, la Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, ed il Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

